



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 aprile 2021:*

### **LEGGE 28 aprile 2021 n.71**

#### **MODIFICHE ALLA LEGGE 5 DICEMBRE 2014 N.211 - LEGGE IN MATERIA DI EDITORIA E DI PROFESSIONE DEGLI OPERATORI DELL'INFORMAZIONE**

##### **Art.1**

*(Modifica all'articolo 2 della Legge n.211/2014)*

1. L'articolo 2 della Legge n.211/2014 è così sostituito:

##### *“Art.2*

*(Definizioni)*

1. Ai fini di cui alla presente legge si intende:
  - a) per impresa editrice: ogni persona fisica o giuridica titolare di licenza, che svolga attività editoriale ovvero la pubblicazione di giornali quotidiani o periodici, libri e opere di vario genere, in modo esclusivo o prevalente, in base alla disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio e artigianali;
  - b) per testata giornalistica: l'organo di informazione registrato in apposito elenco, con l'indicazione del direttore responsabile, del nome della testata e del suo proprietario e della sede dell'impresa che svolga principalmente attività di informazione e cronaca destinate alla pubblica diffusione con cadenza periodica e regolare;
  - c) per testata giornalistica on-line: l'organo di informazione realizzato unicamente su supporto informatico e diffuso unicamente per via telematica ovvero on-line, che svolga principalmente attività di informazione e di cronaca destinate alla pubblica diffusione con cadenza periodica e regolare;
  - d) per agenzia di informazione: un ente giornalistico che fornisce servizi specializzati nella raccolta e distribuzione ad altri organi di informazione di notizie e aggiornamenti su ogni supporto e formato utile alla distribuzione;

- e) editore: il soggetto titolare dell'impresa editrice e/o della testata giornalistica registrate in apposito elenco;
- f) giornalista professionista: l'operatore dell'informazione che esercita in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista ed appartiene alle categorie professionali di cui all'Allegato A alla presente legge, in possesso della relativa abilitazione professionale e/o certificato di iscrizione all'Ordine dei giornalisti istituito all'estero, ed in possesso di Press Card;
- g) pubblicista: l'operatore dell'informazione che svolge attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercita altre professioni o impieghi ed in possesso del tesserino di pubblicista.”.

## **Art.2**

*(Modifica dell'articolo 5 della Legge n.211/2014)*

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della Legge n.211/2014 è così modificato:

“1. È istituita la Consulta per l'Informazione, di seguito denominata Consulta. Le responsabilità della Consulta e dei suoi componenti sono disciplinate ai sensi della Legge 12 marzo 2018 n.27 “Tutela legale e assicurativa dei dipendenti pubblici e di coloro che agiscono nell'interesse pubblico”.”.

## **Art.3**

*(Modifica dell'articolo 6 della Legge n.211/2014)*

1. L'articolo 6 della Legge n.211/2014 è così sostituito:

### **“Art.6**

*(Autorità Garante per l'Informazione)*

1. L'Autorità Garante per l'Informazione, di seguito denominata Autorità, ha il compito di tutelare e promuovere l'attività di informazione vigilando sull'operato delle aziende e degli operatori del settore come identificati dalla presente legge, garantendo la concorrenza e il pluralismo del servizio radiofonico e televisivo di cui all'articolo 13 della Legge 27 aprile 1989 n.41. La responsabilità dell'Autorità Garante per l'Informazione e dei suoi componenti è disciplinata ai sensi della Legge 12 marzo 2018 n.27 “Tutela legale e assicurativa dei dipendenti pubblici e di coloro che agiscono nell'interesse pubblico”.

2. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico. La rispettiva responsabilità dell'Autorità e dei suoi componenti è disciplinata, con legge da approvare, in coerenza con il regime in vigore per le altre Autorità di regolazione della Repubblica. L'Autorità assorbe le competenze attribuite, dagli articoli 15, 16 e 17 della Legge n.41/1989, alla Commissione di Vigilanza di cui all'articolo 14 della medesima legge.

3. L'Autorità è composta da cinque membri nominati dal Consiglio Grande e Generale e scelti tra persone che abbiano compiuto studi o maturato comprovata esperienza nel campo dei media.

Di questi:

- uno, che assume le funzioni di Presidente, è nominato su proposta del Segretario di Stato con delega all'Informazione;
- due sono nominati su proposta della Consulta al Consiglio Grande e Generale in rappresentanza rispettivamente dei giornalisti di agenzie di informazione, testate cartacee od on-line e degli editori di testata giornalistica radiofonica/televisiva;
- uno è nominato su proposta dei Gruppi Consiliari di maggioranza;
- uno è nominato su proposta dei Gruppi Consiliari di minoranza.

4. La nomina a Presidente e a membro dell'Autorità è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Grande e Generale e con cariche di responsabilità in associazioni sindacali, partiti e movimenti politici e organizzazioni di categoria.

5. I membri dell'Autorità restano in carica per tre anni e possono essere confermati in ruolo una sola volta. In caso di morte, dimissioni o grave impedimento di un membro dell'Autorità si procede alla scelta del nuovo membro seguendo la procedura che aveva portato alla nomina del membro da sostituire. Il nuovo membro resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato del membro che sostituisce.

6. L'Autorità si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente che ne dirige i lavori. L'Autorità e il Presidente possono essere coadiuvati nell'assolvimento dei loro compiti da un funzionario pubblico con competenze giuridico- amministrative.

7. L'Autorità esercita le seguenti funzioni:

- a) cura la tenuta del Registro delle imprese editrici che operano nel territorio sammarinese;
- b) cura la tenuta dell'Elenco delle testate giornalistiche e delle testate giornalistiche on-line;
- c) cura la tenuta del Registro delle associazioni degli operatori dell'informazione tenute alla registrazione e l'elenco degli operatori dell'informazione trasmesso annualmente dalle relative associazioni, le cui categorie di appartenenza sono disciplinate dal Decreto Delegato 23 marzo 2015 n.36;
- d) esercita i controlli sul corretto esercizio delle attività di settore, e prescrive, in caso di mancato rispetto delle norme in materia, le misure necessarie a ristabilire la legalità a carico dei trasgressori. Restano comunque applicabili le ulteriori misure sanzionatorie previste dall'ordinamento;
- e) valutati gli elementi in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza, esercita poteri di indagine al fine di prevenire e contrastare limitazioni e distorsioni al pluralismo dell'informazione, la concentrazione di imprese operanti nel settore e di garantire la trasparenza degli assetti proprietari, secondo quanto disposto dalla presente legge;
- f) esaurita l'istruttoria, una volta accertati i comportamenti illeciti menzionati al punto precedente, ordina alle imprese interessate di sospendere gli atti posti in essere in violazione dei divieti disposti dalla presente legge ed esercita dinanzi al Commissario della Legge l'azione di nullità degli atti di cui al comma 4 dell'articolo 28;
- g) esamina le segnalazioni ricevute circa presunte violazioni delle norme contenute nel Codice Deontologico degli operatori dell'informazione e applica le sanzioni previste dal medesimo codice, segnalando all'autorità giudiziaria le violazioni previste dall'articolo 18 della Legge n.41/1989;
- h) presenta al Segretario di Stato con delega all'Informazione una relazione annuale sullo stato delle attività del settore, che viene depositata presso l'Ufficio Segreteria Istituzionale;
- i) istruisce le verifiche necessarie per il riconoscimento dello status professionale dei giornalisti che hanno acquisito l'abilitazione professionale negli Stati esteri, e per il riconoscimento dello status professionale degli operatori di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 13, per il rilascio della Press Card;
- l) verifica che i soggetti tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 30 della presente legge assolvano all'obbligo di deposito legale, e applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo articolo;
- m) istruisce e giudica su tutte le segnalazioni dei cittadini e delle imprese in ordine alle violazioni dei diritti da parte di operatori dell'informazione;
- n) propone alla Consulta misure per la promozione delle imprese sammarinesi operanti nel settore e la diffusione all'estero del giornalismo sanmarinese;
- o) verifica che i soggetti tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 36 della presente legge assolvano gli obblighi di cui ai commi 1 e 3 del predetto articolo, e applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo articolo;

- p) esercita le attribuzioni previste dalla presente legge e delibera sulle richieste di provvidenza all'editoria di cui al Titolo III, Capo III.
8. L'Autorità entro tre mesi dalla nomina dei propri membri adotta un regolamento in cui determina il proprio funzionamento interno. Tale regolamento viene depositato presso il Tribunale.
9. L'Autorità si avvale del supporto amministrativo dell'Ufficio Attività Economiche per l'attività di verbalizzazione e custodia dei registri.
10. L'Autorità è tenuta a dare comunicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate alla Consulta.
11. L'Autorità può individuare elementi utili per la valutazione dei progetti editoriali di pubblico interesse.
12. Per lo svolgimento delle proprie funzioni nonché ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte ai sensi del comma 1, dell'articolo 5 della Legge 5 ottobre 2011 n.159, l'Autorità ha diritto di accedere ai dati in possesso degli uffici competenti della Amministrazione Pubblica ai sensi della medesima legge.
13. Le imprese editrici e le testate giornalistiche sono tenute a presentare annualmente all'Autorità copia del bilancio dell'esercizio precedente.”.

#### **Art.4**

*(Modifica all'articolo 33, comma 1, lettera a) della Legge n.211/2014)*

1. L'articolo 33, comma 1, lettera a) della Legge n.211/2014 è così modificato:
- “a) contributo sino ad un massimo del 10% sul costo del prodotto editoriale documentato di cui all'Allegato B alla presente legge, fino ad un massimo di euro 10.000,00 (euro diecimila/00) per ogni singola testata. La predetta percentuale e il predetto Allegato B possono essere modificati con decreto delegato;”.

#### **Art.5**

*(Modifica dell'articolo 27 della Legge n.211/2014)*

1. L'articolo 27 della Legge n.211/2014 è così sostituito:

#### **“Art.27**

*(Pubblicazioni periodiche)*

1. A modifica del primo comma dell'articolo 22 della Legge 28 maggio 1881 chi intende pubblicare uno scritto periodico che non ha le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20, deve depositare presso la Segreteria di Stato con delega all'Informazione, prima della pubblicazione, una dichiarazione scritta che comprovi:
- a) la natura della pubblicazione e la periodicità;
  - b) il direttore responsabile;
  - c) attestazione di cittadinanza e residenza;
  - d) certificato penale e carichi pendenti.
2. L'Autorità Garante, una volta avviata la pubblicazione periodica di cui al comma precedente, su richiesta di quest'ultima può classificare – sulla base dell'analisi della natura e della correttezza deontologica dell'informazione offerta – tale pubblicazione come testata giornalistica o testata giornalistica on-line ai sensi dei precedenti articoli 2, lettere b) e c), 19 e 20, anche se in difetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19 della presente legge.

3. A modifica del primo comma dell'articolo 24 della Legge 28 maggio 1881 il direttore responsabile della pubblicazione deve notificare alla Segreteria di Stato con delega all'Informazione, entro dieci giorni, qualunque modifica ad una delle condizioni espresse nella sopra citata dichiarazione.”.

#### **Art.6**

*(Modifica dell'articolo 36 della Legge n.211/2014)*

1. L'articolo 36 della Legge n.211/2014 è così sostituito:

#### **“Art.36**

*(Trasparenza dei finanziamenti a qualunque titolo)*

1. A scopo di trasparenza verso i lettori e fruitori dei servizi di informazione, tutti gli organi di informazione comprese le agenzie di informazione e qualsivoglia altro organo di informazione, anche on-line e non registrato ai sensi degli articoli 19, 20 e 27 che svolga attività di informazione rientrante nelle definizioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2, indipendentemente dalla propria natura giuridica, che costituisca – per chiunque – attività professionale o imprenditoriale prevalente, sono tenuti, entro il mese di aprile di ogni anno, a trasmettere all'Autorità:

- a) i dati relativi al nominativo di coloro che, persone fisiche e giuridiche, hanno partecipazioni nell'impresa editrice all'atto della trasmissione e ne hanno avute nell'anno solare precedente. Qualora una persona giuridica posseda o abbia posseduto partecipazioni, deve esserne palesato, all'atto della trasmissione in oggetto, il beneficiario effettivo;
- b) i dati relativi al nominativo di chiunque, persona fisica e giuridica, abbia contribuito a finanziare la testata giornalistica, indicando l'importo complessivamente erogato da ciascun soggetto e la forma e scopo delle erogazioni, siano esse state fatte a titolo di contributo, o di pagamento di pubblicità o sponsorizzazione o ad altro titolo;
- c) il bilancio dell'Editore della testata giornalistica.

2. L'Autorità è tenuta a pubblicare entro il 15 maggio di ogni anno su apposito sito web i dati di cui al superiore comma, in modo chiaro e completo e con adeguato spazio e richiamo.

3. I soggetti di cui al comma 1 o le testate on-line sono tenuti a pubblicizzare sulla loro testata, per almeno cinque numeri per i quotidiani e due numeri per le pubblicazioni periodiche, con adeguati spazi e richiami al sito di cui al comma 2, l'avvenuta pubblicazione di cui al medesimo comma.

4. I soggetti di cui al comma 1 o le testate on-line che omettano di compiere quanto prescritto dal comma precedente o vi provvedano in modo non chiaro, o incompleto o senza adeguato spazio e richiamo, non sono ammessi al contributo pubblico.

5. I soggetti di cui al comma 1 o le testate on-line che omettano di adempiere a quanto prescritto al medesimo comma incorrono in una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 10.000,00 (euro diecimila/00), della cui irrogazione sono tenuti a dare pubblicità sulla propria testata, per almeno cinque giorni i quotidiani o testate on-line e due numeri per le pubblicazioni periodiche, con adeguato spazio e richiamo. Tali soggetti, inoltre, non sono ammessi al contributo pubblico.

6. Dalle prescrizioni di cui al presente articolo sono escluse le pubblicazioni periodiche di cui all'articolo 27 della presente legge:

- a) di partiti, movimenti o associazioni senza fini di lucro, giuridicamente riconosciute, con cadenza non quotidiana;
- b) stampate a cura dello Stato o di organi pubblici;
- c) che abbiano scopo prevalentemente pubblicitario o di informazione e promozione commerciale;
- d) aventi i caratteri della pubblicazione occasionale e non continuativa non costituente per alcuno esercizio di attività continuativa e/o retribuita.

**Art.7**  
*(Misure transitorie)*

1. La scadenza di cui al comma 1 dell'articolo 36 della Legge n.211/2014 come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, per l'anno 2021, è posticipata al 31 maggio 2021.
2. La scadenza di cui al comma 2 dell'articolo 36 della Legge n.211/2014 come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, per l'anno 2021, è posticipata al 15 giugno 2021.

**Art.8**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presenta legge entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 aprile 2021/1720 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*